



Comune di Notaresco

Via Castello 6 - 64024 - Notaresco (Te)
Codice fiscale 81000390674 - Partita Iva 00546210675
Telefono: 085/895021 /
www.comune.notaresco.te.it

Originale

Registro Generale n. 910

Determinazione
AREA AMMINISTRATIVA

N. 478 del 04-11-2024

RESPONSABILE AREA 5

Oggetto: Concorso pubblico, per soli esami, finalizzato all'assunzione, a tempo indeterminato e parziale (20 ore settimanali), di n. 1 Istruttore Contabile, attuale Area degli Istruttori del CCNL Enti locali del 16.11.2022 (ex Categoria C1) - Presa d'atto della graduatoria finale e nomina del candidato vincitore

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 20.03.2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP), per il triennio 2024-2026;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 20.04.2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione Pluriennale Finanziario, periodo 2024-2026;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 23.05.2024 è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio 2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 08.04.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2024/2026, con cui è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai Responsabili dei servizi e individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 17.06.2024 è stato approvato il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) per il triennio 2024/2026;
- con decreto del Sindaco n. 9 in data 01.07.2023, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell'Area Amministrativa;

Richiamati i seguenti regolamenti inerenti la gestione del personale:

- Regolamento degli uffici e dei servizi: approvato con delibera di Giunta Comunale n. 45 del 02.06.2017;
- Regolamento per le assunzioni del personale del Comune di Notaresco: approvato con delibera di Giunta Comunale n. 77 del 14.08.2019;
- Regolamento per l'utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti di altri Enti: approvato con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 08.06.2023;

Richiamate le seguenti deliberazioni di programmazione delle assunzioni 2024/2026:

- delibera di Giunta Comunale n. 49 del 30.05.2024, di approvazione della programmazione triennale del personale 2024/2026 e del nuovo funzionigramma comunale;

- delibera di Giunta Comunale n. 74 del 05.08.2024, esecutiva, di approvazione della prima variazione alla programmazione triennale del personale 2024/2026 e del nuovo funzionigramma comunale, con la quale è stato dato mandato al Responsabile del Personale di procedere, tra le varie, alla copertura del posto vacante in organico di Istruttore Contabile a tempo indeterminato e parziale (20 ore settimanali);

Richiamate le seguenti determinazioni del Servizio Amministrativo:

- determinazione n. 359 del 12.08.2024 di approvazione del bando di concorso pubblico, di cui all'oggetto, dopo che erano state esperite, con esito negativo, le procedure di mobilità di cui agli artt. 34 bis e 30 del D.L.gs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Il suddetto bando è stato regolarmente pubblicato sul:

- portale INPA, www.inpa.gov.it, il 17.08.2024;
- portale Amministrazione Trasparente del Comune di Notaresco, www.comune.notaresco.te.it, nella Sezione concorsi il 16.08.2024;
- Albo Pretorio del Comune di Notaresco il 16.08.2024;

- determinazione n. 418 del 19.09.2024, con la quale si è disposta l'ammissione, con riserva, delle n. 36 domande di partecipazione pervenute, di cui n. 4 con richiesta di regolarizzazione;

- determinazione n. 421 del 21.09.2024, con la quale è stata nominata la Commissione di concorso. L'atto è stato regolarmente pubblicato nei portali sopra indicati

Richiamati i seguenti verbali della Commissione concorso, rimessi tutti all'Ufficio del Personale del Comune, debitamente firmati e completi dei documenti allegati:

n.	Data	Oggetto
1	23/09/2024	Insedimento e determinazioni in merito alla prova preselettiva
2	24/09/2024	Decisione su integrazioni domande prova preselettiva del 24.09.2024
3	24/09/2024	Svolgimento prova preselettiva del 24.09.2024
4	30/09/2024	Organizzazione prima prova scritta del 01.10.2024; Determinazione criteri di valutazione della prova
5	01/10/2024	Individuazione domande della prima prova scritta del 01.10.2024
6	01/10/2024	Svolgimento della prima prova scritta del 01.10.2024
7	04/10/2024	Valutazioni della prima prova scritta del 01.10.2024
8	08/10/2024	Organizzazione della seconda prova scritta del 10.10.2024; Determinazione criteri di valutazione della prova
9	10/10/2024	Preparazione delle domande della seconda prova scritta del 10.10.2024
10	10/10/2024	Svolgimento della seconda prova scritta del 10.10.2024
11	10/10/2024	Valutazioni seconda prova scritta del 10.10.2024; Graduatoria aggiornata dopo le due prove scritte
12	29/10/2024	Organizzazione della prova orale del 29.10.2024; Determinazione criteri di valutazione della prova
13	31/10/2024	Individuazione domande prova orale del 31.10.2024
14	31/10/2024	Svolgimento prova orale del 31.10.2024; Approvazione graduatoria finale definitiva

Preso atto che è stata predisposta apposita graduatoria di merito, da parte della commissione giudicatrice;

Ritenuto di dover recepire le operazioni concorsuali ed approvare, quindi, la graduatoria di merito scaturita a seguito della selezione;

Dato atto che in base alla suddetta graduatoria sarà possibile procedere, all'esito delle verifiche di rito necessarie inerenti le dichiarazioni ed i documenti prodotti dai candidati risultati idonei alle prove

d'esame, nonché alle verifiche circa il casellario giudiziale e l'idoneità fisica all'impiego, alla costituzione del rapporto individuale di lavoro con il candidato risultato vincitore;

Richiamata la normativa in tema di verifiche delle dichiarazioni presentate dai candidati in sede di domanda, e dato atto, come si evince da giurisprudenza prevalente, che la falsa dichiarazione dei titoli, se non porta a benefici in termini di graduatoria, non inficia la graduatoria stessa;

In particolare: La Corte d'Appello Perugia Sez. lavoro, Sent., 24-09-2020 ricostruisce il quadro normativo.

“L'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 recita che: “Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”. Tale norma non prevede nella sua interpretazione letterale un automatismo tra dichiarazione mendace e perdita dei benefici, prevedendo testualmente la stessa che la decadenza possa colpire soltanto i benefici conseguenti alla dichiarazione non veritiera. Pertanto, è necessario accertare l'esistenza di un nesso causale tra la dichiarazione non veritiera ed il conseguimento dei benefici che, in mancanza del mendacio, l'aspirante non avrebbe ottenuto. Ciò è ben evidenziato in un passaggio della sentenza n. 18719 della Corte di Cassazione sezione Lavoro del 23 settembre 2016, la quale, dopo aver ribadito il consolidato orientamento circa l'irrelevanza degli stati soggettivi del dichiarante, nel caso di non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata all'Amministrazione, ha comunque tenuto a precisare che: “La disposizione di cui all'art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000 non disciplina una sanzione di carattere afflittivo, in quanto la decadenza dal beneficio si pone quale mero effetto, sul piano causale, dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti per conseguire il beneficio La ratio di tale norma, come ha stabilito una successiva e recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro (sentenza n. 18699 dell'11 luglio 2019), che ha cassato una sentenza della Corte di Appello di Torino che aveva stabilito un automatismo tra dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione, con riferimento all'assenza di pregresse condanne penali, in relazione all'assunzione di un docente nel comparto scuola, “non è dunque quella di perseguire con misura indiscriminata qualsiasi falsità e del resto questa Corte (Cass. 23 settembre 2016, n. 18719), nel ritenere che la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 ha avuto cura di precisare che ciò costituiva effetto dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti per tali evidentemente intendendosi i requisiti sostanziali che le dichiarazioni sono chiamate ad attestare. In senso non dissimile, nella giurisprudenza amministrativa, v. Consiglio di Stato, sez. V, 13 novembre 2015, n. 5192.

“La tutela dell'affidamento della P.A. rispetto alle autocertificazioni, su cui fa leva la Corte territoriale al fine di escludere la rilevanza dell'accertamento in concreto dell'incidenza che quanto erroneamente dichiarato o taciuto, non può infatti giungere, pena l'intollerabile rinuncia ad un confacente rapporto di adeguatezza con il caso concreto (v. Corte Costituzionale n. 329/2007 cit.), fino al punto di determinare la necessaria caducazione di un rapporto di lavoro rispetto al quale l'erroneità o l'insufficienza dichiarativa non siano con certezza influenti sotto il profilo del diritto sostanziale. Sicché è solo la falsità sui dati sicuramente decisivi per l'assunzione che comporterà la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia valutazione di diverso tipo”. La Corte di Cassazione ha quindi pronunciato il seguente principio di diritto: “Il determinarsi di falsi documentali (art. 127 lett. d D.P.R. n. 3 del 1957) o di dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorché tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A”.

Dichiarare il falso comunque se non comporta la decadenza dal servizio può comportare l'adozione di procedimenti disciplinari. “Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi

dell'art. 55-quater lett. d), in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti". In definitiva, anche per il bando di concorso non può avere rilevanza assoluta ed automatica, ai fini della decadenza dal beneficio, la falsità della dichiarazione essendo necessario, secondo un'interpretazione logica e sistematica della disposizione, che la dichiarazione non veritiera abbia comportato un qualche beneficio per l'aspirante".

Ritenuto di dover recepire le operazioni concorsuali ed approvare, quindi, la graduatoria di merito provvisoria scaturita a seguito della selezione.

Tutto ciò premesso e considerato;

Visti:

- il D.L.gs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il D.L.gs. n. 165/2001, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il vigente CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali – triennio 2019-2021 del 16 novembre 2022;
- il D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", per la parte applicabile al presente procedimento;
- il D.P.R. 30.10.1996 n.693 e D.P.R. 16.06.2023 n.82, recante modificazioni al regolamento di cui sopra;
- il D.L.gs. n.198/2006 recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
- il D.L.gs. 196 del 30.06.2003 e s.m.i. recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed il Regolamento UE n.2016/679;
- il D.P.R. n.445 del 28.12.2000 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n.113, in materia di procedure selettive;
- il D.L. 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.79/2022, che ha riformato e procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni;

Determina

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e/o integrazioni;
- 2) Di prendere atto di tutti gli atti della commissione giudicatrice, ed in particolare dei verbali dal n. 1 al n. 14 che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 3) Di prendere atto della relativa graduatoria di merito, del concorso pubblico, per soli esami, finalizzato all'assunzione, a tempo indeterminato e parziale (20 ore settimanali), di n. 1 Istruttore Contabile, attuale Area degli Istruttori del CCNL Enti locali del 16.11.2022 (ex Categoria C1), che di seguito si riporta:

n.	Codice candidato	Media prove scritte	Voto orale	Voto totale
1	F266F7CQ1K	26,83	26,00	52,83
2	SXAYAX2R81	25,54	26,50	52,04
3	X5N7GBPUW2	24,03	26,00	50,03
4	UQRPDDZRCQ	23,54	23,50	47,04
5	R6S7H6NYK8	23,42	23,00	46,42

- 4) Di nominare, pertanto, vincitrice del concorso la Sig.ra Mariella Calisti, codice candidato F266F7CQ1K, classificatasi al primo posto della graduatoria di merito;
- 5) Di stabilire che con successivo atto, all'esito della verifica positiva dei documenti, delle dichiarazioni e dei controlli da effettuare, si potrà procedere all'assunzione in ruolo mediante sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, con attribuzione del relativo trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- 6) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 8) Di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/1990 come successivamente modificata, il responsabile del procedimento è il dipendente dott. Franco Maggitti.
- 9) Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio
Dott. Franco Maggitti

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il vigente regolamento di contabilità

Visto l'impegno di spesa n.

Vista la proposta di liquidazione n.

ATTESTA

La sussistenza della copertura finanziaria e la regolarità contabile della presente determina;

La non esecutività della presente determina per _____

Notaresco, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Gabriele Recchiuti

Il Responsabile del Servizio

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ATTESTA

Che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Albo Pretorio n. _____

Dalla Residenza Comunale li, _____

Il Responsabile Pubblicazione

(Dott. Franco Maggitti)